

AVVISO PUBBLICO

Per la formazione e l'aggiornamento di un di avvocati del libero Foro per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa dell'A.M.A.M. – AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA - S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- con delibera del Consiglio di Amministrazione di A.M.A.M. – AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA - S.p.A. del 18.11.2022 è stata disposta la istituzione di un nuovo elenco di avvocati del libero Foro da cui poter attingere per procedere all'affidamento di incarichi di rappresentanza legale e patrocinio giudiziale di questa Azienda, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm.ii. nei limiti in cui lo stesso è applicabile;
- il precedente elenco degli avvocati è stato consequenzialmente dichiarato decaduto e privo di efficacia rendendosi necessario procedere a regolamentazione in modo univoco di tutti i rapporti con i legali di fiducia dell'Azienda;
- che pertanto tutti coloro che risultano iscritti nell'elenco dei legali di A.M.A.M. o che abbiano presentato in precedenza domanda di inserimento nell'elenco, ove intendessero continuare a prestare la propria attività in favore di A.M.A.M. S.p.A. dovranno formulare nuova istanza di inserimento nel nuovo elenco in adesione al presente bando;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione di A.M.A.M. – AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA - S.p.A. del 18.11.2022 è stato approvato il Regolamento aziendale per la disciplina degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni;
- che, pertanto, è necessario aprire i termini per la presentazione delle istanze da parte di professionisti interessati, per la formazione del nuovo elenco di cui sopra; Tutto ciò premesso:

RENDE NOTO

ART. 1 — OGGETTO DELL'AVVISO



AMAM SPA
AZIENDA MERIDIONALE
ACQUE MESSINA

1 - Il presente avviso disciplina il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni all'Azienda ogni qualvolta A.M.A.M. – AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA - S.p.A. debba ricorrervi per resistere o promuovere giudizi per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi.

2 - Con il presente avviso A.M.A.M. – AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA - S.p.A., non intende, pertanto, procedere all'affidamento di un servizio di consulenza legale, ma esclusivamente formare un elenco di avvocati che abbiano manifestato il proprio interesse ad accettare incarichi alle condizioni dell'Avviso medesimo.

ART. 2 — ELENCO DEGLI AVVOCATI

1 - Per l'affidamento degli incarichi esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento è demandato al Responsabile dell'Area Legale e Trasparenza.

2 - L'elenco è unico, suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

SEZIONE A CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) - Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G.A.R.S.) – Consiglio di Stato -Tribunali Regionale delle Acque Pubbliche - Tribunale Superiore delle Acque pubbliche.

SEZIONE B CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso Giudice di Pace – Tribunale -Corte d'Appello – Corte di Cassazione.

SEZIONE C CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO: Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro — Corte d'Appello — Corte di Cassazione.

SEZIONE D CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace – Tribunale - Corte d'Appello – Corte di Cassazione.

SEZIONE E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie di primo e secondo grado e Corte di Cassazione.

3 - La domanda di iscrizione dovrà pervenire ad A.M.A.M. – AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA - S.p.A., entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 15.01.2023 esclusivamente a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: amamspa@pec.it, indicando nell'Oggetto: ISCRIZIONE ELENCO LEGALI.



La domanda di iscrizione con i relativi documenti allegati dovrà essere trasmessa in unico file in formato pdf, sottoscritta con firma digitale, e, comunque, con unico invio. La validità dell'invio telematico è subordinata all'utilizzo da parte del professionista di una casella PEC personale. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile una domanda inviata da una casella di posta elettronica ordinaria ovvero certificata non personale anche se inviata all'indirizzo PEC dell'AMAM S.p.A..

4 - Gli Avvocati, in quanto in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, che avranno correttamente presentato la propria candidatura nei termini previsti, saranno automaticamente inseriti nell'elenco, senza alcun ordine di priorità e senza che venga fatta alcuna graduatoria.

5 - I professionisti iscritti nell'Elenco potranno chiedere in ogni momento di essere cancellati dallo stesso. I medesimi sono tenuti a comunicare l'eventuale modifica dei requisiti e delle dichiarazioni in base alle quali è stata fatta l'iscrizione.

6 - L'elenco così formato sarà oggetto di aggiornamenti con cadenza annuale.

ART. 3 — REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1 - Possono essere iscritti gli Avvocati, singoli o associati in possesso, al momento della richiesta di iscrizione all'Elenco, dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non versare nelle condizioni che escludono, ai sensi dell'art.80 del d.lgs. n° 50/2016 , la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) assenza di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
- f) il possesso di copertura assicurativa professionale sui rischi e per i danni derivanti dalla medesima attività.



2 - Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che, al momento dell'iscrizione, abbiano in corso cause promosse contro A.M.A.M. – AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA - S.p.A., in proprio (civili, penali e amministrative) o in qualità di difensore di altre parti (di ogni genere).

3 - I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso l'Azienda o assumano incarichi in conflitto con gli interessi della Azienda stessa, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco e decadranno dagli incarichi eventualmente loro affidati.

4 - Dovrà, altresì, essere dichiarato il possesso di comprovata esperienza professionale nelle materie per le quali si chiede l'iscrizione all'elenco, nonché l'eventuale abilitazione a rappresentare e difendere i clienti innanzi alle giurisdizioni superiori. Possono essere iscritti nell'elenco tutti gli avvocati, singoli o associati, che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

5 - L'iscrizione all'elenco da parte di una associazione professionale avviene attraverso l'iscrizione dei singoli avvocati associati; nel caso di affidamento di incarico difensivo all'associazione, l'AMAM SPA indicherà l'avvocato di volta in volta prescelto per l'esecuzione dell'incarico.

ART. 4 — ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1 - L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato e dovrà indicare la sezione (massimo 3) dell'elenco a cui si chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione nonché all'esperienza risultante dal proprio dettagliato curriculum.

2 - La domanda dovrà essere redatta utilizzando il fac simile allegato al presente bando (Allegato 1).

3 - L'istanza, debitamente sottoscritta digitalmente dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;



- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - dichiarazione di non avere riportato condanne penali e di non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - codice fiscale e numero di partita I.V.A..
- b) curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- c) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro A.M.A.M. – AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA - S.p.A. o in conflitto con gli interessi dell'Azienda per la durata del rapporto instaurato;
- d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la disciplina degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- e) impegno a rendere gratuitamente all'Azienda, in caso di nomina, parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio, nonché, in caso di esito negativo, delle ragioni per le quali proporre eventuale gravame;
- f) dichiarazione del professionista di accettazione, in caso di conferimento dell'incarico, della decurtazione del compenso rispetto agli importi previsti dal D.M. Giustizia n. 147/2022 come previsto dal Regolamento aziendale e riportato al successivo articolo 6, ivi inclusa quella di decurtare gli onorari inerenti le cause già affidate allo stesso per le attività espletate dopo l'18.11.2022;
- g) dichiarazione del professionista di avere preso conoscenza del Piano Triennale anticorruzione e integrità vigente, pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi, in caso di incarico, al contenuto dello stesso;



h) dichiarazione del professionista che i dati trasmessi possano essere resi pubblici, e contestuale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e s.m.i.;

i) copia della polizza assicurativa responsabilità professionale;

l) copia di un documento di identità in corso di validità.

4. L'Azienda si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

5. Per gli studi associati e le società di professionisti, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

6. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del regolamento sopra indicato determinano decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dall'elenco.

7. L'iscrizione all'elenco non comporterà obbligo di alcun genere in capo all'Azienda, ed in particolare non comporterà obblighi di conferimento di incarichi (ovvero di qualsivoglia altro genere) in favore del professionista iscritto all'elenco.

ART. 5 — AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI

1 - Ai sensi del vigente Statuto, la decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione che, ove necessario, potrà richiedere una relazione al Responsabile dell'area cui afferisce la controversia, rationae materiae, in merito alle ragioni sostanziali dell'Azienda.

2 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire o resistere in giudizio, individuando in maniera pienamente discrezionale il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale, in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

3 - La scelta, pienamente discrezionale, sarà effettuata in base alla tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti principi:

- specificità, complessità, valore della controversia;



- esperienza maturata in relazione all'oggetto dell'incarico, come documentata nel curriculum presentato all'atto dell'iscrizione nell'elenco;
- analogia, consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti, aventi lo stesso o analogo oggetto, per ragioni di continuità nella linea di difesa;
- rotazione degli incarichi;
- foro di competenza della causa da affidare;
- assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal codice deontologico forense ed al codice di comportamento dell'Azienda.

4 - Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Azienda, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato;

5 - Non possono essere conferiti incarichi a professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'Azienda.

6 - Il professionista incaricato ha l'obbligo di comunicare entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico la stima del rischio da soccombenza, nonché di aggiornare l'A.M.A.M. S.p.A. sullo stato di avanzamento del contenzioso ad ogni scadenza processuale, indicando l'attività svolta e allegando, in formato elettronico, copia dei verbali d'udienza, copia di memorie, comparse o altri scritti difensivi redatti nell'esercizio del mandato o prodotti da controparte. L'Azienda si riserva di chiedere in qualsiasi momento copia integrale del fascicolo di causa.

7 - Ogni anno, entro il 30 giugno, il professionista aggiorna la stima del rischio soccombenza, alla luce dell'andamento della causa.

8 - Non possono essere conferiti incarichi a professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Azienda per terzi, pubblici o privati o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dalla stessa Azienda.

9 - Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi l'atto di conferimento dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

10 - Per questioni ritenute complesse che richiedono prestazioni di alta specializzazione, l'Azienda potrà derogare ai sopra citati criteri per l'affidamento degli incarichi.

ART. 6 – ONORARI

1 - Il corrispettivo (onorario) al professionista esterno sarà determinato assumendo quale valore di partenza il parametro tariffario minimo di cui alle tabelle forensi allegata al D.M. DM n. 37 dell'08.03.2018 così come modificato e integrato dal DM n. 147 del 13 agosto 2022, decurtato del 30%, sul quale dovranno essere computate le spese generali di studio, l'I.V.A. e la C.P.A., come per legge, nonché le spese vive documentate. Tale compenso, ad eccezione del contributo unificato e delle altre spese vive documentate, che resteranno a carico dell'Azienda, si intende comprensivo di diritti onorari, accessori ed ogni altra voce connessa e riferita alla prestazione eseguita. Per le procedure di recupero crediti verranno corrisposti gli importi per come determinati nella tabella allegata al presente avviso (Allegato 2).

2 - Prima del conferimento dell'incarico, anche ai sensi dell'art. 24 del Codice deontologico forense, il professionista presenta una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e indica gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale, il relativo massimale e la scadenza.

3 - Nel caso in cui la controversia dovesse essere definita con esito favorevole e con condanna della controparte al pagamento delle spese legali in favore dell'Azienda, saranno riconosciuti e liquidati gli onorari e competenze così come quantificati in sentenza, qualora gli stessi fossero superiori rispetto all'importo liquidato dal Giudice e concordato nel disciplinare d'incarico, e purché i predetti maggiori importi vengano effettivamente recuperati e incamerati dall'Azienda.

4 - In caso di studi associati, e ferma restando la circostanza che l'incarico verrà conferito ad un singolo professionista, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

5 - Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività fosse necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

6 - Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico, come da schema allegato al presente avviso (Allegato 3).

7 - La liquidazione delle competenze professionali inerenti l'incarico professionale conferito avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica, corredata da apposita e specifica relazione dell'attività svolta, debitamente verificata.



8. Preventivamente all'invio della fattura elettronica, è fatto obbligo per il professionista di inviare notula pro forma all'Ufficio legale dell'Azienda che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione del conferimento dell'incarico in ottemperanza a quanto previsto nel presente avviso nonché nel Regolamento Aziendale.

9. E' fatto divieto al professionista incaricato di emettere fattura senza il previo assenso scritto dell'Ufficio Legale.

10. Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale deve astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.

11. I legali che chiederanno la iscrizione e che hanno già avuto affidati giudizi che risultano pendenti devono obbligarsi ad applicare la decurtazione di cui al comma 1 anche alle attività espletate nei giudizi agli stessi affidati poste in essere dopo l'entrata in vigore del presente avviso (ovvero dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale www.amam.it).

ART. 7 — CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Il Responsabile dell'Area competente, previa contestazione scritta, dovrà proporre senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione di disporre la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;
- b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- c) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- d) siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
- e) abbiano tenuto comportamenti tali da provocare il venir meno del rapporto di fiducia con l'Azienda.

8 - AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CARATTERE ECCEZIONALE

L'A.M.A.M. S.p.A. potrà, comunque, affidare gli incarichi di cui all'art. 1 ad avvocati non iscritti all'elenco in questione nelle ipotesi di controversie complesse o di valore economico elevato

che rendono opportuno affidare la difesa e rappresentanza dell'Azienda a docenti universitari o a riconosciuti specialisti della materia oggetto del ricorso.

9 - NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia (legge 247/2012 e norme di attuazione) ed al Codice deontologico forense.

10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini dell'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., il l'A.M.A.M. S.p.A opera in qualità di "titolare" in relazione al trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente Avviso.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dall'A.M.A.M. S.p.A in qualità di titolare del trattamento è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente Avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par. 3, lett. b) del GDPR si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell'art. 22, comma 7, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 114.